



SCHEMA DI DISCIPLINARE

PER LA REDAZIONE DI 5 “DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DAI SUOLI LIBERI, PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI LIBERI AI SENSI DELLA L.R. 31/2014” PER I COMUNI DI MONZA, MUGGIÒ, CESANO MADERNO, AICURZIO E SOVICO

indicati: CIG CUP.....

SCRITTURA PRIVATA REP. n. xxx del xx/xx/xxxx

La Società Brianzacque Srl (in seguito Committente), con sede legale in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, codice fiscale e P.IVA 03988240960, rappresentata da _____, domiciliato per la carica presso la Società, il quale agisce in nome e per conto della stessa nella sua qualità di Amministratore Delegato/Direttore Tecnico del Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale,

e

_____ (in seguito Appaltatore), con sede in _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Geometri della Provincia di _____ al n. _____

Premesso che

- ai sensi della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, i Comuni sono tenuti alla predisposizione della carta della qualità dei suoli liberi al momento della redazione della variante del loro strumento urbanistico;
- la valutazione della qualità dei suoli liberi, e dei relativi servizi ecosistemici offerti, deve essere affrontata in modo rigoroso e scientificamente valido, sulla base di metodi e tecniche innovativi e con criteri il più possibile omogenei per l’intero territorio provinciale;
- il documento di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014 rappresenta uno strumento di fondamentale importanza nell’ambito della pianificazione territoriale di livello comunale;



- i “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” approvati dal Consiglio Regionale con Deliberazione N. XI/411 del 19/12/2018 come “Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14” identificano chiaramente gli aspetti da valutare legati alla qualità dei suoli liberi (“peculiarità agronomiche, pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche”);
- i Comuni di Monza, Muggiò, Cesano Maderno, Aicurzio, e Sovico intendono procedere, ognuno per il rispettivo territorio di competenza, alla redazione dello studio sopra richiamato;
- BrianzAcque ha stipulato, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, una convenzione relativa al coordinamento scientifico degli studi sopra richiamati, con la supervisione del Prof. Giulio Senes;
- BrianzAcque, in collaborazione con ATO Monza Brianza, ha individuato un gruppo di tecnici qualificati in rappresentanza della Provincia e della Regione, che, di concerto con il supervisore scientifico prof. Giulio Senes, dovrà verificare la congruità del “documento di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014”;
- l’Appaltatore ha dichiarato, in sede di presentazione dell’offerta e tramite idonea modulistica, di disporre dei requisiti previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari e in particolare:
 - di disporre dei requisiti di carattere generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
 - di disporre dei requisiti di idoneità professionale;
- in esecuzione di quanto disposto con delibera di Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2021 è stata avviata indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto, da affidarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Commissione giudicatrice nominata ha proceduto all’espletamento delle varie fasi della procedura sino alla proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore della società _____ risultata prima in graduatoria con un ribasso del ____% (oppure con un importo di €. _____ o con un punteggio di ____);
- che con Provvedimento n. _____ del _____, l’Amministratore Delegato di Brianzacque s.r.l. ha determinato di procedere all’aggiudicazione a favore della società _____ con sede legale in _____;
- che a seguito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti previsti e autocertificati, l’aggiudicazione è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso, detti componenti convergono e stipulano quanto segue



Art. 1 - Oggetto

BrianzAcque S.r.l., di seguito "Committente", conferisce

a _____ CF _____ P.IVA _____

con sede in _____ via _____, in qualità di _____

di seguito "Appaltatore", che accetta, l'affidamento di incarico professionale in oggetto.

Le premesse fanno parte del contratto/disciplinare.

Art. 2 - Contenuto del contratto/disciplinare

Il presente disciplinare, sottoscritto dalle parti, costituisce affidamento di incarico professionale.

La sottoscrizione del disciplinare implica l'accettazione integrale, senza riserve ed eccezioni, di quanto in esso pattuito.

Il presente disciplinare non deve intendersi esaustivo per quanto riguarda la definizione del servizio prestato; quanto in esso esplicitamente descritto non dovrà intendersi come limite all'attività che l'Appaltatore dovrà svolgere, sotto la sua unica responsabilità, allo scopo di fornire la prestazione concordata.

Art. 3 - Prestazioni

L'incarico è finalizzato alla redazione di 5 *"Documenti di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutici alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014"* per i comuni di seguito indicati:

- Monza,
- Muggiò,
- Cesano Maderno,
- Aicurzio,
- Sovico.

Nello specifico, i *"Documenti di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutici alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014"* dovranno essere redatti in coerenza con quanto di seguito specificato:

- dovranno riguardare tutte le aree non urbanizzate del territorio comunale,
- dovranno valutare la qualità, relativamente al "grado di utilizzo agricolo e le peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche" (come richiesto dalla L.R. 31/2014), attraverso la



determinazione dei servizi ecosistemici forniti dai territori non urbanizzati;

- dovranno fare riferimento a una delle classificazioni ufficiali più diffuse e scientificamente validate, preferibilmente la classificazione CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) adottata dalla European Environment Agency;
- dovranno fare riferimento alla metodologia condivisa con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, soggetto responsabile del coordinamento scientifico con cui il professionista si impegna a rapportarsi in maniera continuativa;
- dovranno giungere alla definizione di un apposito "indice di qualità" per ognuno degli aspetti definiti dalla legge (grado di utilizzo agricolo, peculiarità pedologica, peculiarità naturalistica, peculiarità paesaggistica);
- dovranno prevedere un idoneo sistema di valutazione multi-criteriale dei diversi aspetti della qualità definiti dalla legge (ovvero dei rispettivi indici), anche in risposta a diversi ipotetici scenari individuati in accordo con i comuni interessati, il coordinatore scientifico e/o il gruppo tecnico;
- dovranno giungere alla definizione e misura della qualità globale dei territori liberi, attraverso il calcolo di un "indice complessivo della qualità", che aggrega in modo opportuno i singoli indici di qualità dei differenti aspetti definiti dalla legge (grado di utilizzo agricolo, peculiarità pedologica, peculiarità naturalistica, peculiarità paesaggistica), al fine anche di valutare l'andamento previsionale dei servizi ecosistemici.

L'Appaltatore dovrà:

- redigere per ciascun comune il "*Documento di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014*" con modalità omogenee per l'intero territorio interessato;
- partecipare, laddove richiesto, ad eventuali incontri che le Amministrazioni interessate ritenessero utile effettuare;
- collaborare con e riferirsi al coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano;
- collaborare con e riferirsi al gruppo di tecnici qualificati in rappresentanza della Provincia e della Regione;
- partecipare, laddove richiesto, agli incontri con l'Università e il gruppo tecnico;
- mantenere l'impegno con il Committente e i Comuni interessati ad effettuare adeguamenti e modifiche eventualmente richieste, entro tre mesi dalla approvazione degli elaborati al fine di adeguare gli stessi in rapporto a intervenute disposizioni normative.;
- mantenere riservate in ogni tempo tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel



corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza averne ottenuto il consenso dal Committente e dai Comuni;

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore dovrà raccogliere tutte le informazioni disponibili geo-riferite al territorio di studio, provenienti dalle diverse fonti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Parco, Comune, ecc.), in accordo con il coordinatore scientifico e il gruppo tecnico. Dovrà, poi, integrare le informazioni raccolte in ambiente GIS (Geographical Information Systems), in modo da poterle utilizzare per il calcolo di indici e indicatori aggregati.

Gli elaborati, che rimarranno in proprietà al Committente e a ciascuna Amministrazione Comunale, dovranno essere prodotti nei tempi indicati nella presente lettera, in almeno due copie cartacee per ciascun Comune, oltre una riproduzione di ciascun documento elaborato su supporto informatico (per gli elaborati grafici in formato pdf; per gli elaborati di testo sia in formato pdf che .doc; per gli elaborati tabellari in formato .xls).

Inoltre, una copia di tutte le banche dati realizzate dovrà essere fornita al Committente e a ciascuna Amministrazione Comunale, su supporto informatico e in formato shapefile, accompagnate dal relativo metadato.

Si intendono a carico dell'Appaltatore, le spese organizzative, di contratto e d'assicurazione discendenti dal presente disciplinare, gli oneri per la fornitura del materiale richiesto, tutti i materiali necessari per la redazione di eventuali elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento del servizio, ivi compresi documenti, piani, studi, ecc., nonché ogni ulteriore informazione ritenuta indispensabile, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

Sono inclusi eventuali rilievi topografici ed indagini che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'incarico, la cui effettuazione è in ogni caso subordinata a specifica autorizzazione da parte della Committente.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

È a carico ed onere dell'Appaltatore, compreso nel corrispettivo oggetto di offerta, tenere i necessari contatti con i tecnici comunali ai fini dell'espletamento dell'incarico in oggetto, nonché con gli eventuali altri Enti coinvolti.

L'Appaltatore è tenuto a reperire autonomamente tutto quanto necessario (documenti, piani, studi, ecc.) allo svolgimento della prestazione, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta indispensabile anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

L'incarico comprende tutte le attività professionali necessarie al perseguimento dell'obiettivo, le attività istruttorie, la partecipazione a tutti gli incontri richiesti dal committente e/o enti territoriali



competenti e/o associazioni portatrici di interessi diffusi, la partecipazione ad eventuale conferenza dei servizi ed in ogni caso tutto ciò comunque necessario al fine del perfetto adempimento della prestazione, nonché la produzione di materiale, documentazione o elaborati richiesti.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di non trovarsi per l'espletamento del servizio in alcuna delle condizioni di incompatibilità con quanto richiesto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ordinamento professionale o contrattuali e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 4 - Modalità di svolgimento della prestazione

L'Appaltatore si impegna a svolgere la propria attività secondo la metodologia di lavoro proposta, assicurando la massima collaborazione con il Committente, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, soggetto responsabile del coordinamento scientifico, il gruppo tecnico formato da tecnici individuati all'interno dell'Amministrazione regionale e provinciale e le Amministrazioni Comunali coinvolte e nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento degli enti coinvolti.

Per ciascun comune l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente una copia completa - nella versione con la dicitura "Emissione per verifica Committente" - degli elaborati relativi all'incarico..

Il Committente con l'ausilio del soggetto responsabile del coordinamento scientifico e del gruppo tecnico valuterà gli elaborati consegnati formulando all'Appaltatore eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle osservazioni e/o richieste di integrazione da parte del Committente le stesse dovranno essere chiarite/recepite attraverso l'emissione di una revisione dell'elaborato eventualmente modificato.

La versione definitiva della documentazione integrata e adeguata dovrà essere consegnata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della formale comunicazione dell'approvazione del Committente.

L'Appaltatore si impegna a mantenere segrete in ogni tempo tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver sottoposto i testi relativi al committente e averne ottenuto il consenso scritto.

L'Appaltatore deve comunque astenersi dallo svolgimento di attività che risultino in contrasto con quelle svolte per il Committente e che possono provocare conflitto di interessi.

Art. 5 - D.U.V.R.I.



Non è prevista la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto, valutate le tipologie del servizio, lo stesso ricade nella fattispecie di cui al comma 3bis, art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 - Durata dell'incarico

L'incarico ha durata di 90 giorni e decorre dalla data di stipula del contratto, entro tale data l'Appaltatore dovrà aver svolto le prestazioni richieste.

Art. 7 - Divieto di sospendere o ritardare la prestazione

L'Appaltatore può sospendere, fermare o ritardare la prestazione solo previo accordo col committente.

La sospensione, il fermo o il ritardo della prestazione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto/disciplinare.

Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione graveranno sull'Appaltatore.

Art. 8 - Corrispettivo del contratto

L'importo contrattuale complessivo è pari ad Euro _____ (_____), al netto di oneri previdenziali e I.V.A. ed è così suddiviso per singolo comune

- Monza : Euro _____
- Muggiò : Euro _____
- Cesano Maderno : Euro _____
- Aicurzio : Euro _____
- Sovico : Euro _____

L'offerta presentata risulta allegata al presente disciplinare.

Il corrispettivo, determinato a "corpo", s'intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a regola d'arte, in ogni suo elemento prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Disciplinare d'incarico e di tutti i Documenti Contrattuali e all'offerta, corredata dai relativi allegati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre per effetto dell'accettazione della sua offerta da parte della Committente.

Pertanto, il corrispettivo contrattuale sopra indicato è fisso e onnicomprensivo per la totalità delle prestazioni affidate, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e



integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tre mesi dalla approvazione del progetto, dalla Committente o da terzi, al fine di adeguare gli elaborati progettuali in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Il pagamento delle relative competenze avverrà per ciascun comune a fronte dell'approvazione da parte della committente degli elaborati consegnati dall'Appaltatore.

Il pagamento è subordinato alla verifica da parte della Committente della regolarità contributiva.

Art. 9 - Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto/disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 10 – Modalità di pagamento

All'Appaltatore è dovuta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

1. Il pagamento, relativo all'oggetto del presente contratto, verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 gg data fattura previa l'emissione della relativa fattura in modalità elettronica, preventivamente autorizzata per iscritto, contenente:
 - il numero di ricezione comunicato dalla Committente nell'autorizzazione
 - Il CIG e il CUP
 - Il numero di contratto
2. La Committente rientra nel perimetro applicativo del regime IVA Split-Payment di cui all'art. 3 c. 1 lett.c) del DL 148/2017. Pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura *“operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split Payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art 17 ter DpR 633/1972”*.
3. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta.
4. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza a quanto previsto nei documenti contrattuali; in caso di inadempienza o difformità i pagamenti verranno sospesi fino alla definizione della contestazione, fatto salvo il diritto per la Committente di richiedere la risoluzione del contratto. Sulle somme trattenute dalla Committente non decorreranno interessi.
5. Il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla verifica di regolarità contributiva e agli accertamenti di pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori ad € 5.000,00 (ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.), oltre per tutto quanto previsto nel Capitolato.



6. Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, dovranno essere proposte per iscritto alla Committente e diverranno efficaci solo dopo l'accettazione della stessa e la notifica dell'atto di cessione a cura e spese dell'Appaltatore.
7. In caso di RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 15 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva nei confronti della Committente, pertanto, la Committente dovrà versare il corrispettivo alla Capogruppo. Ai sensi dell'art. 48, comma 16 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., anche dopo la sottoscrizione del contratto di mandato ognuno degli operatori economici riuniti conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Pertanto, quindi ogni operatore riunito è tenuto a fatturare gli importi relativi alle lavorazioni di sua competenza.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ogni pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati, di cui alle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 in allegato al presente contratto.

L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Committente nel caso in cui subentrassero delle variazioni.

In caso di mancata ottemperanza all'articolo 3 L. 136/2010 e s.m.i., il contratto si riterrà risolto di diritto.

L'Appaltatore si impegna altresì nei contratti con i subappaltatori ad inserire apposite clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilità

Tutti gli oneri e le spese derivanti dall'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto/disciplinare sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga esplicitamente al compimento di tutte le attività, anche accessorie, necessarie al perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del contratto/disciplinaree della perfetta esecuzione della prestazione affidata.

Art. 13 - Oneri per la Committente

La Committente non assume alcun onere relativamente alla messa a disposizione di eventuale documentazione non disponibile agli atti d'ufficio.



Art. 14 – Ritardi e penali

Qualora le attività previste dal presente disciplinare venissero ritardate oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che verranno richieste in forma scritta dall'Appaltatore e che potranno essere concesse dalla Committente per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari all'3 per mille (tre), per ogni giorno di ritardo, dell'ammontare netto contrattuale, che sarà trattenuta sulle competenze dovute all'Appaltatore.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Committente di risolvere di diritto il presente contratto in danno all'Appaltatore a termini dell'art. 1456 cc, con facoltà della stessa di rivalersi (totalmente o anche solo parzialmente) sulla polizza definitiva presentata dall'Appaltatore.

In caso di emissioni di non conformità le stesse verranno comunicate ove previsto agli uffici competenti nell'ambito della rivalutazione periodica dei fornitori per l'applicazione di eventuali provvedimenti.

Art. 14 – Risoluzione

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, si procederà a contestazione scritta.

Si procederà a contestazione scritta anche nei casi elencati a scopo esemplificativo e non esaustivo nel seguito:

- il professionista non riscontra, nei tempi indicati, le richieste del Committente
- il professionista non impegna adeguate risorse, umane e strumentali nello svolgimento dell'incarico
- gli elaborati restituiti al committente risultano palesemente insufficienti e/o contengono errori grossolani
- il professionista non si fa parte attiva nei rapporti con il Committente, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, soggetto responsabile del coordinamento scientifico, il gruppo tecnico
- il comportamento del professionista reca un danno di immagine al committente

Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni, la Committente procederà all'emissione di una non conformità nei confronti dell'Appaltatore o nei casi di più grave e prolungata inadempienza potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto con onere a carico dell'Appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno arrecato.



In caso di emissioni di non conformità le stesse verranno comunicate ove previsto agli uffici competenti nell'ambito della rivalutazione periodica dei fornitori per l'applicazione di eventuali provvedimenti.

In caso di risoluzione all'Appaltatore sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

Fermo quanto sopra, in caso di grave o prolungata inadempienza sarà facoltà della Committente procedere alla risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art 1454 c.c.

In tal caso, la Committente inviterà l'aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata AR e/o PEC. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Committente di chiedere all'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione tramite raccomandata AR e/o PEC senza necessità di diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

1. raggiungimento, nell'applicazione delle penali nella misura e con le modalità previste dal presente disciplinare, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale;
2. dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Committente;
3. in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso;
4. subappalto non autorizzato o cessione a terzi dell'esecuzione dell'appalto o di esso senza autorizzazione scritta della Committente;
5. perdita dei requisiti di carattere generale previsti dall'art 80 D.Lgs 50/2016 e dei requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione alla procedura, la stipula o l'esecuzione del contratto;
6. inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy;
7. violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;
8. mancanza sopravvenuta ai requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e/o capitolato o rilievo di motivi di esclusione ex art 80 del D. Lgs 50/2016 a seguito delle verifiche di cui in premessa;

Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, oltre a procedere all'incameramento della cauzione prestata, saranno addebitati i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Committente per l'affidamento del servizio ad altra società ed il risarcimento dei danni.



Art. 15 – Risoluzione

La Committente può recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 D. Lgs 50/2016

La Committente resta in ogni caso tenuta a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni effettuate sino alla data di efficacia del recesso.

Art. 16 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Monza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 17 – Requisiti ed incompatibilità

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle attività in oggetto e di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Nello specifico il presente disciplinare e la proposta di offerta devono essere firmati da tutti i professionisti coinvolti.

Art. 18 – Assicurazione

L'Appaltatore è munito di polizza RC professionale _____ rilasciata da _____ di responsabilità civile professionale per il rischio derivante dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs.vo n. 50/2016 per un importo non inferiore al 10% dell'importo stimato dalla Stazione appaltante per l'espletamento dell'incarico. La mancata presentazione della suddetta polizza esonera il committente dal pagamento della parcella professionale.

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto, di reintegrare entro 15 giorni la polizza



in caso di escussione parziale o totale durante l'esecuzione del contratto

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati forniti per l'esecuzione del contratto verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti amministrativi, informativi e contabili connessi al rapporto contrattuale

Copia integrale dell'informativa è disponibile sul sito aziendale al link: <http://www.brianzacque.it> o scrivendo a privacy@brianzacque.it.

L'Appaltatore si impegna a fornire garanzie adeguate in merito ai dati personali trattati attraverso i propri strumenti con riferimento al reg. Europeo GDPR 679/2016; si impegna altresì a sottoscrivere eventuale nomina a Responsabile Trattamento Dati e a prestare garanzie anche per eventuali subfornitori i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Committente.

Art. 20 – Trasparenza

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ad astenersi da comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l. (disponibile sul sito: www.brianzacque.it), di condividerlo e di uniformarsi ai principi contenuti, a darne visione e a far rispettare quanto da esso previsto a tutte le risorse utilizzate nell'adempimento del contratto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico o del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di non avere rapporti con la Committente tali da contrastare quanto stabilito nel Codice Etico.

Nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di Brianzacque garantendo, anche per tutta la durata del contratto, l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi in relazione all'attività da eseguire. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di Brianzacque di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. - l'Appaltatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta a Brianzacque e ad attenersi alle istruzioni da quest'ultima impartite, previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Fornitore.



Art. 21 – Tutela della proprietà intellettuale

Le Parti dichiarano e riconoscono espressamente che, in considerazione del compenso riconosciuto all'Appaltatore, per come determinato dal presente contratto, il prodotto che sarà frutto dello svolgimento del presente incarico, nonché la metodologia che verrà sviluppata in esecuzione dello stesso, sono e risultano di proprietà esclusiva di Brianzacque S.r.l e delle Amministrazioni comunali coinvolte, con la conseguenza che all'Appaltatore è fatto espresso divieto di utilizzare per altri incarichi, commercializzare o trasferire a terzi (a titolo gratuito o oneroso) quanto verrà sviluppato e realizzato nel corso del presente contratto, senza l'espresso assenso di Brianzacque S.r.l., pena il diritto di Brianzacque S.r.l. di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Contestualmente, l'Appaltatore (anche per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori) si impegna nei confronti di Brianzacque S.r.l., che accetta, a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente incarico, e anche successivamente alla cessazione di validità dello stesso, le notizie riservate e le informazioni e le metodologie di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza in ragione della formalizzazione e dell'esecuzione del presente contratto, essendo estesi gli obblighi di riservatezza anche ai documenti riferibili al prodotto e alla metodologia che verrà sviluppata mediante lo svolgimento del presente contratto, che rappresentano specifico know-how di proprietà esclusiva di Brianzacque S.r.l.. In caso di violazione della presente disposizione, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a Brianzacque S.r.l. per ogni danno economico e immateriale dalla stessa subito e derivante dalla violazione della presente clausola di riservatezza, anche laddove tale violazione sia stata commessa da dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore a qualsivoglia titolo coinvolti nello svolgimento del presente contratto.

Art. 22 – Disposizioni finali

Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.

Gli strumenti ed i materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni, così come tutti i rischi connessi, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Committente il possesso della strumentazione hardware per gestire le riunioni in modalità remota tramite i software Skype o Teams.

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.



Letto, confermato e sottoscritto in Monza il

Per BRIANZACQUE SRL

L'Amministratore Delegato Enrico Boerci

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Le parti firmano digitalmente il presente documento ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.